

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

* * * * *

RICORSO IN APPELLO EX ART 433 E SS. C.P.C. AVVERSO LA SENTENZA
N.164/2024 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ, PUBBLICATA IN DATA
30/07/2024, NELLA CAUSA R.G.LAV.N. 306/2024
CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la Sig.ra **ROSSI LUCREZIA**, c.f. RSS LRZ 98T45 C573P, nata a Cesena (FC) il 5 Dicembre 1998 e residente in Sarsina (FC), Località Sorbano Ponte n. 20-1, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carmela Moriconi (c.f. MRCCML86C53F839F) e Giovanni Del Testa (c.f. DLTGNN93S04C573P) del Foro di Forlì-Cesena, giusta procura in atti, con studio a Cesena (FC), Via Madonna dello Schioppo n.788 (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 0547/71791299 o indirizzi pec: carmela.moriconi@ordineavvocatiforlicesena.eu; giovanni.deltesta@ordineavvocatiforlicesena.eu) ed elettivamente domiciliata, ai sensi e per gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 10143/2012, presso la casella di posta elettronica certificata dei difensori: carmela.moriconi@ordineavvocatiforlicesena.eu e giovanni.deltesta@ordineavvocatiforlicesena.eu.

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM) con domicilio digitale presso la PEC: urp@postacert.istruzione.it e con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, avente domicilio digitale alla casella pec: ads.-bo@mailcert.avvocaturastato.it

ed in ogni caso contro



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, DIREZIONE GENERALE in persona del suo Dirigente pro-tempore (C.F. 80062970373), corrente in Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna (BO) PEC: drer@postacert.istruzione.it; con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, avente domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO VII, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (c.f.92086100408), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in Viale Salinatore, 24, 47121 Forlì (FC), PEC: csafo@postacert.istruzione.it; con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, avente domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, graduatorie gestite dall'UFFICIO VII, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, per il triennio 2021-2024

-Resistenti-

AVVERSO

La Sentenza n.164/2024 del Tribunale Ordinario di Forlì, nella persona dell'Ill.mo Giudice del Lavoro Dott.ssa Agnese Cicchetti, emessa in data 30/07/2024, pubblicata con depositato in cancelleria in data 30/07/2024, non notificata, che ha definito la causa iscritta al R.G.Lav.n. 306/2024, che si intende impugnare ai punti 4 e 5 di cui alle pagine da 5 a 8, ritenendola gravemente ingiusta e lesiva dei diritti di parte ricorrente, pertanto, la Sig.ra Rossi Lucrezia, come in epigrafe generalizzata, rappresentata e difesa, intende proporre appello ex art. 433 c.p.c. avverso tali statuizioni per i motivi appresso indicati.

OGGETTO



Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo/tecnico e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di servizio civile svolto dalla ricorrente.

INDICE

RICOSTRUZIONE DEL I GRADO PG.3

MOTIVI DI DIRITTO PG. 5

I – VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELL'ART. 569, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 297/1994 e DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL D. LGS. 297/1994 NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA RICORRENTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001. PG.5

II- SULL'ILLEGITTIMA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C. PG.10

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C PG.11

RICORRE PG.12

CONCLUSIONI PG.12

RICOSTRUZIONE DEL I GRADO

Con ricorso ex art 414 c.p.c., ritualmente notificato anche per pubblici proclami, la Sig.ra Lucrezia Rossi, in epigrafe generalizzata, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, nonché l'Ufficio territoriale di Forlì – Cesena (oltre il personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA di competenza), esponendo di aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2021/2024 per la Provincia di Forlì - Cesena, concorrendo per i profili di **Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico (non solo per i primi due profili come indicato in sentenza alla pagina 4)**, siccome munita del titolo di accesso rappresentato dal diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel



2017 e di aver prestando il servizio civile volontario dal 13.09.2017 al 12.09.2018, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A., ma non in costanza di nomina.

Precisamente, la Sig.ra Rossi veniva inserita nelle suddette graduatorie, con il riconoscimento del punteggio complessivo di 7,30 in quanto il titolo di studio incideva per 6,70 punti ed il servizio civile svolto soltanto nella misura di 0.60 punti, in luogo del corretto punteggio di 6,00 come previsto dalla normativa di riferimento. Ciò le impediva un posizionamento in graduatoria favorevole, tanto che, a tutt'oggi oggi, non ha ottenuto alcun impiego ATA, trovandosi in una situazione di disparità illegittima.

A sostegno del ricorso, la ricorrente eccepiva che il criterio applicato dall'amministrazione scolastica si poneva in contrasto con l'art. 569 comma 3 d.lgs.297/1994, l'art. 485, comma 7, d.lgs. 297/94, gli artt. 3 e 97 Cost. e l'art. 1 co.2 d.lgs.165/2001, norme che prevedono la piena valorizzazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati per legge (come lo è il servizio civile), svolto o meno in costanza di nomina. A conferma delle proprie posizioni, allegava e richiama Giurisprudenza di merito e di legittimità, oltre copiose pronunce del Consiglio di Stato, secondo cui il servizio militare e/o il servizio sostitutivo assimilato per legge prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale, gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero attraverso l'attribuzione di punti 6 e non 0.60.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'istruzione, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo (eccezione rigettata e superata dal Tribunale) e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita documentalmente ed, all'esito della discussione orale, svoltasi all'udienza del 30.7.2024, veniva decisa con la sentenza ad oggi impugnata, contenente il seguente dispositivo:

“PQM

Il Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,



1) rigetta il ricorso;

2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.”

Ritenendo il provvedimento in parola gravemente ingiusto e lesivo dei propri diritti, la Sig.ra Rossi Lucrezia, propone appello avverso suddetta sentenza, impugnandola precisamente ai punti punti 4 e 5, dalla pagina n.5 alla pagina n.8, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I – VIOLAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DELL'ART. 569, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 297/1994 e DELL'ART. 485, COMMA 7, DEL D. LGS. 297/1994 NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA RICORRENTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165/2001.

La sentenza di primo grado, al punto 4, pg.da 5 a 8, viola i precetti di cui all' art. 569 comma 3, del d. lgs. n. 297/1994, all'art. 485, comma 7, del d. lgs. 297/1994, agli artt. 3 e 97 della costituzione, nonché all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto, come da motivazione esposta alle pagina 5, 6, 7 e 8 dell'impugnato provvedimento (punto 4) che, nell'ambito della valutazione dei titoli in riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto III Fascia ATA, l'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio reso (sia esso di leva che sostitutivo assimilato) debba avvenire esclusivamente in costanza di nomina, legittimando una gravissima disparità di trattamento tra i partecipanti alle graduatorie in parola.

Così ritenendo, rigettava il ricorso, a spese compensate atteso il contrasto giurisprudenziale in atto (punto 5, pg.8).

La scrivente difesa ritiene che il Tribunale di Forlì, sezione lavoro, nella persona del G.L. Dott.ssa Cicchetti, abbia errato nella propria valutazione delle norme sopra richiamate, in quanto non ha effettivamente tenuto conto della portata della normativa in parola, vista la motivazione parziale e travisata resa da pag 5 a pagina 8 della richiamata sentenza.



Di seguito si espongono dettagliatamente le motivazioni a sostegno della riforma del provvedimento impugnato.

Come argomentato nel ricorso di primo grado, il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "Tabella Di Valutazione Dei Titoli Culturali E Di Servizio Della Terza Fascia Delle Graduatorie Di Istituto Del Personale A.T.A", nelle avvertenze di cui al punto A, dispone che: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge"*, (prestati tanto in costanza di rapporto di impiego che non), *"sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

Cionondimeno, contraddicendo quanto appena esposto, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "Titoli Di Servizio", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono solo 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici". Conseguentemente, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando prestati non in costanza di nomina, come nel caso di specie, vengono assegnati un punteggio ridotto, pari a 0,60 anziché pari a 6 punti.

Da quanto sopra, emerge, *ictu oculi*, l'evidente disparità di trattamento che non trova giustificazione alcuna sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale, attesa la chiara violazione dell'art. 3 Cost. alla luce della manifesta discriminazione sopra descritta.

La predetta disposizione ministeriale, oltreché sul piano costituzionale, si pone in chiaro contrasto anche con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone, ai fini della ricostruzione delle carriere, che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*; e si pone in chiara contrapposizione anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la *"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"*.



La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 **non presenta alcuna limitazione applicativa** e, conseguentemente, deve essere applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono *“selezioni “latu sensu” concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro”* (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Da ciò discende che: *“il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive”* (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008).

Tale orientamento è stato ampiamente confermato anche in una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 33151/2021), la quale ha vagliato per la **disapplicazione** *“[...] perché illegittimo, [del] D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento”* (Cass. Civ. Ord. n. 33151/2021; in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).

Altresì, il Consiglio di Stato ha chiarito, in definitiva, che *“[...] il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 decreto legislativo n. 66 del 2000), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)* (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2151/2018; n.8213/2019 e n. 8234/2019; Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n.5679/2020).

Tale approccio interpretativo è frutto di una esegesi costituzionalmente orientata dell'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 (che riguarda, come già detto, il personale docente) in riferimento agli **artt.3 e 97 della Costituzione**, con l'effetto giuridico per il quale



chiunque svolga anche il solo servizio civile non deve vedersi discriminato nella partecipazione a concorsi (o procedure assimilate), attesa l'*utilitas* derivante dalle prestazioni svolte a favore dello Stato.

Granitica e quantomai prolifica è la Giurisprudenza sul punto, che riconosce il punteggio pieno di 6 punti, per ogni anno svolto, tanto per il servizio militare quanto per il servizio civile, prestatati anche non in costanza di nomina, come ampiamente ribadito in primo grado (**ex multis**: Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Quanto all'orientamento del Consiglio di Stato, che sostiene e conferma la posizione della ricorrente, si richiama l'ordinanza n. 5408/2021 già ricordata al Giudice di prime cure, con la quale l'Amministrazione provvedeva a “*rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria*” riconoscendo ai ricorrenti il punteggio “*pari a 6*” punti per il periodo di leva (a cui va certamente equiparato il servizio civile), anche se svolto non in costanza di nomina, permettendogli di stipulare contratti di supplenza, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, atteso il consolidamento della loro condizione professionale.

Secondo il Consiglio di Stato, difatti, non è condivisibile l'interpretazione del Ministero per cui soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'intero anno, mentre tale punteggio non



spettasse a coloro che avessero espletato il servizio non in costanza di nomina, in quanto ciò è chiaramente discriminatorio e si pone in violazione delle norme sopra emarginate.

Il Consiglio di Stato ha, in definitiva, più volte disposto che l'Amministrazione Scolastica sia tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere, nei casi in parola, il punteggio in forma piena (cfr. CDS, Sez. VI, ord. n. 5196 del 24.09.2021; ord. n. 6581 del 10.12.2021).

Infine, la Suprema Corte ha ritenuto recentissimamente di intervenire sul punto con la significativa **sentenza n. 8586 del 29.03.2024** (richiamata puntualmente in occasione dell'udienza di discussione del 30/07/2024), stabilendo in via definitiva il pieno diritto dei partecipanti alle graduatorie ATA all'attribuzione dell'integrale punteggio per il servizio militare di leva (e dunque anche dei servizi sostitutivi in richiamo alla normativa sopra esposta!!) svolto **non** in costanza di nomina.

Ad abundantiam e per mero tuziorismo difensivo, sia consentito, inoltre, evidenziare che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”*.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa consideri *“amministrazioni pubbliche”* tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo difforme (assegnando un punteggio diverso) il servizio civile, benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale.

Sul punto il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, **ha precisato** che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto **al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione**. Precisamente, *“la norma [...] deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*, ovvero in senso atecnico, atteso che *“la posizione di*



collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa” (Trib. Monza, sez. lav., sent. n. 1145/2015).

Attesa la portata del tessuto normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, stupisce che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto di dover disattendere quanto la legge afferma.

Se fosse stato rispettato il *dictum* legislativo ivi previsto, secondo la lettura data da questa difesa e dalla copiosa giurisprudenza richiamata in atti, **la sentenza sarebbe stata di segno opposto**, in quanto il Tribunale di Forlì, compresa la portata della richiamata normativa, avrebbe accolto la domanda della ricorrente, riconoscendole ai fini della graduatoria in parola la rideterminazione del punteggio totale, tanto per il profilo di assistente amministrativo/tecnico che di collaboratore scolastico per il servizio civile espletato dalla stessa.

Alla luce delle osservazioni svolte si ritiene che la sentenza di primo grado vada riformata in totale accoglimento della domanda spiegata dalla Sig.ra Rossi Lucrezia, la quale dovrà dunque vedersi riconosciuto il diritto all'attribuzione del punteggio pieno, ed in particolare 6,00 punti, anziché 0,60 per il periodo di servizio civile prestato non in costanza di nomina dal 13/9/2017 al 30/10/17 e dal 31/10/18 al 31/8/2018, per complessivi 317 giorni, in virtù del dettato normativo di cui agli artt. 569 comma 3, del d. lgs. n. 297/1994; art. 485, comma 7, del d. lgs. 297/1994; artt. 3 e 97 della Costituzione; nonché art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Per l'effetto, il Giudicante dovrà disporre la rideterminazione del punteggio totale in graduatoria, tanto per il profilo di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico nella misura di 12,70 punti complessivi, riconoscendo dunque *6,70 punti per il titolo di studio e *6,00 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente.

II- SULL'ILLEGITTIMA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 91 C.P.C.

Con il secondo motivo di doglianza, si reputa che il Giudice di prime cure, avendo sostenuto una errata interpretazione della normativa sopra richiamata, sia incappato nel conseguente errore



di compensare le spese di lite, atteso che se avesse giudicato diversamente la vertenza avrebbe certamente affermato la vittoria della Sig.ra Rossi e, conseguentemente, avrebbe condannato la controparte alle rifusione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

Il punto 5 della sentenza, brevemente esposto alla pagina 8 dell'impugnata sentenza, fa infatti riferimento al contrasto giurisprudenziale in atto, tuttavia occorre evidenziare che la Giurisprudenza sembra ormai orientata verso l'accoglimento delle pretese dei partecipanti alle graduatorie del personale ATA, atteso che le condotte poste in essere dal ministero sono indubbiamente discriminatorie.

Se il Tribunale di Forlì avesse attentamente esaminato i motivi di ricorso, avrebbe già in primo grado individuato la fondatezza della domanda di parte ricorrente, riconoscendole il giusto trattamento invocato e condannando la controparte alla liquidazione delle spese di lite in suo favore.

Il punto 5 dovrà dunque essere riformato prevedendo la vittoria di spese in capo alla Sig.ra Rossi Lucrezia, attesa la fondatezza della propria domanda.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dagli Istituti sopra richiamati (Istituto Comprensivo "Valle Savio", corrente in Viale Matteotti, 73 - 47025 Mercato Saraceno (FC); Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone, corrente in Via A. Moro, 6 47030 - Sogliano al Rubicone (FC); e Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna, corrente in Via Nazario Sauro, 1 - San Piero in Bagno - 47021 Bagno di Romagna (FC)) – qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.



Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare gli stessi.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato (ord. n. 106 del 19.02.1990), la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Sul punto, valga il seguente arresto: *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa formula

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante Voglia

AUTORIZZARE

la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell'Istituto Comprensivo "Valle Savio", corrente in Viale Matteotti, 73 - 47025 Mercato Saraceno (FC); dell'Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone, corrente in Via A. Moro, 6 47030 - Sogliano al Rubicone (FC); e dell'Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna, corrente in Via Nazario Sauro, 1 - San Piero in Bagno - 47021 Bagno di Romagna (FC).



In subordine, si insta affinché sia disposta la notifica per pubblici proclami.

Per le suesposte ragioni, la Sig.ra Lucrezia Rossi, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.164/2024 del Tribunale Ordinario di Forlì, nella persona dell'Ill.mo Giudice del Lavoro Dott.ssa Agnese Cicchetti, emessa in data 30/07/2024, pubblicata con deposito in cancelleria in data 30/07/2024, non notificata, che ha definito la causa iscritta al R.G.Lav. n. 306/2024, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis:

- in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o degli istituti sopra richiamati; in subordine disporre la notifica a mezzo dei pubblici proclami;
- **Nel merito, in accoglimento del presente gravame**, riformare parzialmente la sentenza n.164/2024 emessa dal Tribunale di Forlì all'esito della causa R.G. Lav. 306/2024 e pubblicata in data 30.7.2024 per le motivazioni esposte in atti;
- per l'effetto, riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio civile espletato e disatteso dal MIUR (dal 13.9.2017 al 12.9.2018);
- riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo "Valle Savio", corrente in Viale Matteotti, 73 - 47025 Mercato Saraceno (FC); dall'Istituto Comprensivo di Sogliano al Rubicone, corrente in Via A. Moro, 6 47030 - Sogliano al Rubicone (FC); e dall'Istituto Comprensivo di Bagno di Romagna, corrente in Via Na-



zario Sauro n.1, 47021 Bagno di Romagna (FC), valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:

12,70 per il profilo di assistente tecnico e assistente amministrativo;

12,70 per il profilo di collaboratore scolastico;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato, per c.u. assolto pari ad € 388,50.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte i seguenti documenti:

1. Sentenza n.164/2024 RG.Lav.n. 306/2024;
2. Fascicolo di primo grado.

Cesena/Bologna 16/12/2024

Avv. Carmela Moriconi

Avv. Giovanni Del Testa

